



# Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Piazza Donato IEZZI n.15 - 66020 TORINO DI SANGRO (CH) - C.F. 00243570694

Tel. 0873.913121 - Fax 0873.913175 - [www.comune.torinodisangro.ch.it](http://www.comune.torinodisangro.ch.it)

Ordinanza n.° 32 del 12 giugno 2020

**OGGETTO: Divieto del commercio in forma itinerante per la stagione balneare 2020.**

## IL SINDACO

- **Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza, su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il DL 23/02/2020 n°6 convertito, con modificazioni, in Legge 05/03/2020 n° 13;
- Visto** il DL 17/03/2020 n°18;
- Visto** il DL 16/05/2020 n° 33 rubricato "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19" ed in particolare l'articolo 1 comma 14 che recita "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guide idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale";
- Visto** il DPCM 17/05/2020 recante "Disposizioni attuative del DL 25/03/2020 n° 19;
- Visto** in particolare l'allegato 17 del richiamato DPCM 17/05/2020;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n° 70 del 07/06/2020 ed i relativi allegati;
- Vista** l'Ordinanza Balneare 2020 della Regione Abruzzo approvata con determina DPC n° 34 del 27/02/2020 ed in particolare l'art. 3 comma 2 punto c);
- Ritenuto** che l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle spiagge, sia per la tipologia alimentare che per quella non alimentare, non consente la piena applicazione dei protocolli di sicurezza anticontagio, per cui non è possibile provvedere al rilascio delle relative autorizzazioni;
- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA


- Il divieto dell'esercizio del commercio in forma itinerante di qualunque tipologia:
  - sul Lungomare Costa Verde;
  - sull'area punta Le Morge-Fosso del Diavolo;
  - sul lungomare Le Morge;
- del Comune di Torino di Sangro.

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa agli Organi competenti.

Torino di Sangro, 12 giugno 2020



IL SINDACO

Nino DI FONSO

*Nino Di Fonso*